SENTENZA DELLA CORTE
10 luglio 1990 *

Nella causa C-259/87,

Repubblica ellenica, rappresentata dai sigg. Panagiotis Mylonopoulos, consulente legale presso il ministero degli Affari esteri, Ilias Laios, consigliere giuridico presso il ministero dell'Agricoltura, e Meletis Tsotsanis, consulente legale presso il ministero dell'Agricoltura, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal sig. Xenophon Yataganas, membro del suo servizio giuridico, in qualità d'agente, successivamente dal sig. Théofanis Christoforou, membro del suo servizio giuridico, assistito dal sig. Michaïl Vilaras, giudice relatore presso il Consiglio di Stato della Grecia, distaccato presso il servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georgios Kremlis, membro del suo servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda volta all'annullamento della decisione della Commissione 19 giugno 1987, 87/368/CEE, relativa alla liquidazione dei fondi presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio 1983 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione « garanzia » (GU L 195, pag. 43),

* Lingua processuale: il greco.

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, Sir Gordon Slynn e C. N. Kakouris, presidenti di sezione, G. F. Mancini, T. F. O'Higgins, G. C. Rodríguez Iglesias e M. Díez de Velasco, giudici,

(motivazione non riprodotta)

dichiara e statuisce:

1) **La decisione della Commissione 19 giugno 1987, 87/368/CEE, relativa alla liquidazione dei fondi presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio 1983 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione « garanzia » è annullata nella parte in cui la Commissione non ha posto a carico del FEAOG l'importo corrispondente alle somme incassate in occasione della vendita di due quantitativi di 30 000 tonnellate di grano tenero.**

2) **Il ricorso è respinto quanto al resto.**

3) **La Commissione è condannata alle spese.**